



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
6^a Seduta
Martedì 6 luglio 2010

Deliberazione n. 30 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni – Articolo 65 – “Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge”.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 48, assenti 2

...omissis...

Il Presidente, quindi, trattandosi di articolo unico, dopo la relazione del Consigliere Dattolo e gli interventi del Consigliere Gallo e dell'Assessore all'urbanistica Aiello Pietro, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione direttamente la legge in argomento, con l'emendamento introdotto e, deciso l'esito - presenti e votanti 48, a favore 48 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 luglio 2010

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 30 del 6 luglio 2010

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 19
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – ARTICOLO 65 -
“APPROVAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE”

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 luglio 2010.

Reggio Calabria, 7 luglio 2010

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

La proposta di modifica dell'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni è scaturita dalla verifica effettuata sui Comuni calabresi dalla quale è emerso che molti di essi non hanno ancora provveduto all'avvio delle procedure di redazione dei PSC e PSA previsti dalla legge urbanistica regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalle linee guida per difficoltà di varia natura; da tale verifica è emerso, altresì, che anche i Comuni che hanno regolarmente avviato tali procedure si trovano nella impossibilità di rispettare il termine prescritto dalla normativa vigente.

Le modifiche inerenti il comma 1 e 2 dell'articolo 65 "Approvazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge", pertanto, si rendono necessarie proprio al fine di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero essere generate al territorio calabrese dall'infruttuosa scadenza di tale termine, nonché per venire incontro alle esigenze dei Comuni circa le difficoltà espresse dagli stessi di dotarsi dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla normativa.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 luglio 2010

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 65 la parola "ventisette" viene sostituita con la parola "quarantaquattro".

2. Al comma 2 dell'articolo 65 la parola "ventisette" viene sostituita con la parola "quarantaquattro".

3. Al comma 2 dell'articolo 65, dopo le parole "per i Comuni che alla data del" la data "19 giugno 2008" viene sostituita con la data "12 maggio 2010"

4. Al comma 2 dell'articolo 65 dopo le parole "ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine", il periodo "il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione procederà alla nomina dei Commissari ad acta, con tecnici da reperire dagli albi degli Ordini Professionali, che entro sei mesi dovranno provvedere all'avvio della procedura di redazione dello strumento urbanistico, con oneri a carico dei Comuni inadempienti." Viene sostituito con il seguente "si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge".

5. Al comma 2, lettera a), la parola "quarantadue" viene sostituita con la parola "cinquantaquattro".

6. Al comma 2, lettera c), la parola "quarantadue" viene sostituita con la parola "cinquantaquattro".

7. Tutti gli atti assunti dai comuni in attuazione dei loro Piani Regolatori Generali vigenti, successivamente al 19 giugno 2010 e fino all'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi comunque efficaci.